



## CIRCOLARE n. 513

Chiusi, 30 marzo 2026

**A tutta la comunità scolastica**  
**Al sito WEB**

**OGGETTO:** Disposizioni del Dirigente Scolastico sulla vigilanza e sorveglianza sugli alunni, sicurezza e salute a scuola.

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle lezioni, delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in linea con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) d'Istituto, si indicano le seguenti disposizioni, in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni per fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza e sulla normativa in merito alla sicurezza e alla salute a scuola.

Le seguenti disposizioni sono pubblicate all'Albo della scuola.

La presente disposizione è da considerare come espressione di attenzione e cura al fine di fornire un utile contributo alla salute, alla sicurezza, al benessere di quanti operano e frequentano le scuole dell'Istituto e al successo formativo degli/delle alunni/e nell'ottica di considerare la formazione, ma soprattutto l'educazione dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e frutto del concorso dell'attività della scuola e di quanto bambini/e e ragazzi/e apprendono dai loro genitori/tutori.

Si confida in una fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione della presente disposizione.

### **Premessa e riferimenti normativi**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico; in via primaria i docenti che hanno l'obbligo di vigilare sugli/sulle alunni/e quando sono affidati alla scuola, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile [...] *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [...]*, ma anche dall'art. 2047 del Codice civile [...] *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* [...].

La vigilanza, quindi, è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390).

Il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa quando essi raggiungono la maggiore età, per coerenza dal punto di vista sistematico, con quanto avviene per quello parallelamente gravante sui genitori. Si presume infatti che un soggetto "capace" sia in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica e di usare l'ordinaria diligenza per evitare danni a terzi (Cassazione civile, sez. III, 30.5.2001, n. 7387).



Istituto Comprensivo Statale "GRAZIANO DA CHIUSI"

Via Ascanio Dei n. 30 – 53043 Chiusi (SI) - Tel 0578/20132

C.M.: SIIC81800A - C.F.: 81002560522

e-mail [siic81800a@istruzione.it](mailto:siic81800a@istruzione.it) pec [siic81800a@pec.istruzione.it](mailto:siic81800a@pec.istruzione.it)

web <http://www.icgrazianodachiusi.it>

Inoltre "L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza" (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

### **Misure organizzative da osservare che consentono la corretta e responsabile vigilanza sugli alunni.**

#### **Norme di carattere generale**

Soggetti coinvolti: i docenti, gli alunni, i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari, i collaboratori scolastici, gli aiutanti tecnici e i visitatori.

Il quadro normativo e i profili di responsabilità del personale docente, del personale ATA, dei genitori e degli alunni suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione della normativa in materia e delle misure organizzative riportate nella presente direttiva.

Le norme riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.

- *Gli ingressi e le uscite degli alunni devono avvenire utilizzando i percorsi stabiliti e comunicati e condivisi con alunni e genitori.*
- *Agli alunni, al personale docente e ATA tutto ed ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che devono sempre avvenire in modo ordinato, mantenendo il distanziamento fisico ed utilizzando appositi dispositivi di protezione individuale se previsti. Ognuno deve mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose.*
- *Durante il tempo delle attività didattiche e durante eventuali spostamenti degli/delle alunni/e, che non dovranno mai essere lasciati/e soli/e, i docenti si assicureranno che tutto avvenga in totale sicurezza, in silenzio e in modo ordinato.*
- *Negli spostamenti che presuppongono l'uso delle scale, interne ed esterne, gli alunni e il personale docente e ATA, così come i visitatori, gli operai e i tecnici delle ditte di manutenzione, devono percorrere la parte vicino al muro e tenersi lontano dai corrimani delle ringhiere.*
- *L'utilizzo dei servizi igienici da parte degli/delle alunni/e deve essere autorizzato dai docenti; gli/le alunni/e possono utilizzare esclusivamente i servizi di pertinenza della propria classe, o dell'aula/laboratorio in cui si trovano, così come loro comunicato e reso noto.*
- *Gli/Le alunni/e avranno un comportamento corretto nei confronti degli/delle altri/e alunni/e, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo.*
- *Gli/Le alunni/e avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno mantenuti puliti ed in ordine, sempre, ma soprattutto durante il tempo dell'intervallo/ricreazione.*
- *Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a sé stessi, a terzi, alle cose.*



Istituto Comprensivo Statale "GRAZIANO DA CHIUSI"

Via Ascanio Dei n. 30 – 53043 Chiusi (SI) - Tel 0578/20132

C.M.: SIIC81800A - C.F.: 81002560522

e-mail [siic81800a@istruzione.it](mailto:siic81800a@istruzione.it) pec [siic81800a@pec.istruzione.it](mailto:siic81800a@pec.istruzione.it)

web <http://www.icgrazianodachiusi.it>

- Non è consentito l'accesso ai locali della scuola davanti ai quali è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo o un qualsiasi divieto.
- Prima di lasciare l'aula per recarsi in palestra, laboratori, aule, aule speciali, il docente in servizio si assicurerà che gli/le alunni/e prendano il materiale necessario allo svolgimento delle attività in modo da evitare che debbano tornare in classe senza la necessaria vigilanza.
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, palestre, laboratori, aule, aule speciali, giardino, cortile, ecc. e viceversa - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio nella classe e al collaboratore scolastico di turno.
- Non è consentito che gli/le alunni/e vengano mandati a fare fotocopie, prendere materiale o a fare qualsiasi altra commissione.
- Nelle pertinenze scolastiche non è consentito agli/alle alunni/e praticare attività ludiche o sportive senza che sia assicurata la sorveglianza dei docenti o del personale ATA o, eventualmente, del personale educativo.
- Salvo che nei casi specificamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, agli/alle alunni/e è vietato trattenersi nei locali e in tutte le pertinenze della scuola dopo la fine delle lezioni e delle attività programmate dai docenti e dagli organi collegiali.
- La sorveglianza degli ascensori, dei montascale, delle scale, degli ingressi e dell'atrio è affidata ai collaboratori scolastici; il personale docente collaborerà per assicurare la massima sorveglianza.
- Agli/alle alunni/e non è permesso di uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima della fine della lezione, salvo in casi eccezionali e per un tempo limitato, ma dovranno essere sempre autorizzati dal docente in servizio in classe, che dovrà essersi accertato che il personale ausiliario possa assicurare la necessaria sorveglianza.
- Agli/alle alunni/e non è consentito allontanarsi dalle aule o dai luoghi in cui si sta svolgendo la lezione durante il cambio dell'ora o in assenza del docente.
- Non è consentita l'uscita di più di uno alunno alla volta dall'aula, tranne che in situazioni specificamente autorizzate dal docente.
- Durante il cambio dell'ora, qualora non vi sia il sincronico scambio dei docenti entranti con la contemporanea uscita dei docenti che hanno terminato le lezioni, le classi saranno momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
- I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata al mattino e dell'uscita alla fine delle lezioni degli alunni, del cambio orario e dell'intervallo, devono collaborare con il personale docente per assicurare la vigilanza degli/delle alunni/e. In modo particolare i collaboratori scolastici devono sorvegliare con attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate - anche temporanee - degli alunni.
- Gli/Le alunni/e non devono mai rimanere senza vigilanza e sorveglianza: qualora il docente, durante l'espletamento dell'attività didattica, abbia necessità di abbandonare temporaneamente l'aula, la palestra, il laboratorio, l'aula speciale, il giardino, il cortile della scuola, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli/sulle alunni/e sino al suo ritorno.
- Nel caso uno o più alunni vengano allontanati momentaneamente dall'aula il docente in servizio nella classe dovrà assicurarsi di poter esercitare la necessaria sorveglianza sugli alunni stessi.
- In caso di comportamenti degli/delle alunni/e di rilevanza disciplinare, i docenti in servizio annoteranno tali fatti sul registro e, per comportamenti particolarmente gravi, avviseranno il referente di plesso e/o i



Istituto Comprensivo Statale "GRAZIANO DA CHIUSI"

Via Ascanio Dei n. 30 – 53043 Chiusi (SI) - Tel 0578/20132

C.M.: SIIC81800A - C.F.: 81002560522

e-mail [siic81800a@istruzione.it](mailto:siic81800a@istruzione.it) pec [siic81800a@pec.istruzione.it](mailto:siic81800a@pec.istruzione.it)

web <http://www.icgrazianodachiusi.it>

*collaboratori del Dirigente Scolastico e/o il Dirigente Scolastico al termine dell'ora di lezione.*

- *L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione, necessaria al fine di assicurare il necessario ricambio dell'aria, deve essere autorizzata dal docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone all'interno e all'esterno della scuola.*
- *I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli alunni nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.*
- *Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, Prot. n. 30/Dip. /Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 e dalla Circolare MIM prot. 5274 di luglio 2024 emanate dal Ministero dell'Istruzione, sono recepite dal Regolamento di Istituto (cfr. art. 29 e 30).*
- *Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica., si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104.*
- *Tutto il personale scolastico è obbligato ad una costante vigilanza sugli/sulle alunni/e e ad una vigile presenza, in particolare si raccomanda di non usare telefoni cellulari, smartphone o altri dispositivi simili durante il servizio.*

### **Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli alunni.

A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-2009 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sull'ingresso degli/delle alunni/e, *gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola/in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.* Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice civile (cfr. sopra).

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua *repentinità ed imprevedibilità*, gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez. III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (cfr. sopra).

### **Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula**

Perché l'ingresso degli/delle alunni/e si svolga in modo regolare si dispone, laddove possibile, che presso ciascun ingresso dei plessi scolastici sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli/delle alunni/e collaborare con il personale ausiliario, gli insegnanti, come detto in precedenza, sono tenuti a trovarsi a scuola/in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

### **Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti, recandosi, quando possibile, sulla



**Istituto Comprensivo Statale "GRAZIANO DA CHIUSI"**

Via Ascanio Dei n. 30 – 53043 Chiusi (SI) - Tel 0578/20132

C.M.: SIIC81800A - C.F.: 81002560522

e-mail [siic81800a@istruzione.it](mailto:siic81800a@istruzione.it) pec [siic81800a@pec.istruzione.it](mailto:siic81800a@pec.istruzione.it)

web <http://www.icgrazianodachiusi.it>

porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella successiva classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. Il docente che non è impegnato in servizio nell'ora precedente deve essere presente davanti alla porta della classe di competenza al momento del cambio/suono della campanella.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli/sulle alunni/e dandone, nel contempo, avviso all'insegnante fiduciario, agli insegnanti che curano l'organizzazione delle sostituzioni in caso di sua assenza, in ultima istanza, all'ufficio di segreteria.

### **Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione**

La vigilanza sugli alunni è regolamentata dalle norme contrattuali in vigore, dagli art. 2047 e 2048 Codice civile e dal Regolamento d'Istituto.

L'obbligo di sorveglianza e vigilanza è dei docenti e dei collaboratori scolastici in servizio. La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo deve avvenire nei luoghi preposti (aule, atri e zone appositamente previste nei singoli plessi). Oltre quelli indicati, gli alunni non sono autorizzati a frequentare altri luoghi. I docenti in servizio nell'ora sono tenuti alla vigilanza per tutto il periodo dell'intervallo permanendo nella zona assegnata alla classe di competenza; anche durante l'intervallo/ricreazione dopo la mensa i docenti in servizio dovranno permanere nella zona assegnata alla classe di competenza per assicurare una costante ed attenta vigilanza degli/delle alunni/e, visto anche il momento di maggiore libertà nelle attività di gioco degli/delle alunni/e; se una zona è assegnata a più classi i docenti dovranno disporsi in modo tale da assicurare la necessaria sorveglianza in tutta l'area.

È auspicabile prima di uscire per le pause che alunni/e fruiscono dei servizi igienici così da evitare che li debbano raggiungere, durante l'intervallo, senza la necessaria sorveglianza.

Il personale supplente, sia che si tratti di docente o di collaboratore scolastico, sostituisce a tutti gli effetti il personale assente nel periodo di servizio e di validità del contratto.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sono tenuti a collaborare con il personale docente per assicurare la sorveglianza degli/delle alunni/e.

Il personale scolastico in servizio, in un'ottica di reciproca collaborazione, provvede a segnalare all'insegnante fiduciario, agli insegnanti che curano l'organizzazione delle sostituzioni in caso di sua assenza e in ultima istanza all'ufficio di segreteria, l'assenza dei docenti di turno al fine di consentirne la loro tempestiva sostituzione.

Tutto il personale della scuola in servizio, presente nei plessi dell'Istituto durante l'intervallo, è comunque tenuto a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.

### **Vigilanza durante il tragitto dall'aula fino all'uscita dall'edificio al termine delle lezioni**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone, laddove possibile, che presso ciascuna uscita dei plessi scolastici sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Il docente dell'ultima ora di lezione della classe vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula e dal plesso, che deve avvenire secondo le modalità individuate per ciascuna classe.

L'obbligo di vigilanza per il personale termina quando, una volta accompagnati gli/le alunni alle uscite, questi/e ultimi/e saranno consegnati ai propri genitori/tutori o a chi delegato in tal senso o, nel caso



Istituto Comprensivo Statale "GRAZIANO DA CHIUSI"

Via Ascanio Dei n. 30 – 53043 Chiusi (SI) - Tel 0578/20132

C.M.: SIIC81800A - C.F.: 81002560522

e-mail [siic81800a@istruzione.it](mailto:siic81800a@istruzione.it) pec [siic81800a@pec.istruzione.it](mailto:siic81800a@pec.istruzione.it)

web <http://www.icgrazianodachiusi.it>

degli/delle alunni/e della Sc. Secondaria, lasciati per raggiungere la propria abitazione autonomamente se autorizzati.

### **Vigilanza durante il tragitto dalla classe verso le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa**

Durante il tragitto verso le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio nell'ora di lezione programmata e al collaboratore scolastico di turno quando disponibile.

I docenti devono sempre prelevare i/le loro alunni/e della loro ora di lezione dalla propria classe, secondo il loro orario di servizio in vigore, e riaccompagnarli/e nella loro stessa classe entro il termine della/e propria/e ora/e di lezione, in tempo utile per l'inizio della lezione successiva assicurandosi che gli/le alunni/e non dimentichino di portare con sé il proprio materiale scolastico e oggetti personali.

Prima di lasciare l'aula per recarsi in palestra, laboratori, aule, aule speciali, il docente in servizio si assicurerà che gli/le alunni/e prendano il materiale necessario allo svolgimento delle attività in modo da evitare che debbano tornare in classe senza la necessaria vigilanza.

### **Vigilanza durante la mensa**

Durante il trasferimento degli/delle alunni/e dalla classe verso la mensa valgono le stesse previsioni indicate per la vigilanza durante il tragitto dalla classe verso le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa.

Durante il pasto i docenti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli/sulle alunni/e e ad una vigile presenza, soprattutto riguardo agli/alle alunni/e con disabilità o che manifestino specifici ed accertati comportamenti a rischio

I collaboratori scolastici collaborano con i docenti.

In ogni caso, tutto il personale scolastico in servizio durante la mensa è tenuto a prestare assistenza agli/alle alunni/e, con particolare riguardo agli/alle alunni/e con disabilità o che manifestino specifici ed accertati comportamenti a rischio.

### **Vigilanza nelle palestre, laboratori e aule speciali**

Durante la permanenza degli alunni in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

- *Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli/sulle alunni/e e ad una vigile presenza.*
- *Gli insegnanti devono informare preventivamente gli/le alunni/e sulle attività che li/le vedranno coinvolti/e e a spiegare agli/alle stessi/e le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle che comportano l'utilizzo di attrezzature, manipolazione di sostanze ritenute pericolose e/o spostamenti/esercizi e corsa nel caso di educazione motoria e sportiva.*
- *Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga tenendo conto delle condizioni fisiche e psicologiche degli/delle alunni/e e in spazi idonei alle concrete esigenze della realizzazione delle attività stesse.*

La vigilanza delle classi nelle palestre e negli spazi dedicati alle attività motorie, è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del materiale utilizzato, della custodia e del riordino al termine della lezione.

Il docente in servizio dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di denuncia d'infortunio anche per gli incidenti di minore gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.

L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della



**Istituto Comprensivo Statale "GRAZIANO DA CHIUSI"**

Via Ascanio Dei n. 30 – 53043 Chiusi (SI) - Tel 0578/20132

C.M.: SIIC81800A - C.F.: 81002560522

e-mail [siic81800a@istruzione.it](mailto:siic81800a@istruzione.it) pec [siic81800a@pec.istruzione.it](mailto:siic81800a@pec.istruzione.it)

web <http://www.icgrazianodachiusi.it>

stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

Durante la permanenza degli/delle alunni/e in palestra, i docenti:

- devono assicurare una costante vigilanza sugli/sulle alunni/e ed una vigile presenza;
- devono spiegare agli/alle alunni/e la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, quali sono gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa;
- si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

#### **Procedura da attivare in caso di malore/infortunio**

La gestione degli infortuni rappresenta un processo con forte significato preventivo, fondamentale per l'attività di valutazione dei rischi e di individuazione delle relative soluzioni.

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra/pertinenze della scuola:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare il Fiduciario di plesso e gli uffici di segreteria e, valutata la situazione, avviserà la famiglia dell'alunno/a e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (112); nel caso in cui nessun genitore/tutore dell'alunno/a infortunato/a o in preda a malore possa accompagnare l'alunno/a in ambulanza si dovrà provvedere in tal senso con una unità di personale docente o collaboratore scolastico;
- redigerà, con cura ed attenzione, l'apposito modulo per la denuncia dell'infortunio da consegnare tempestivamente in Segreteria Didattica ai fini della procedura assicurativa.

#### **Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"**

La vigilanza sugli/sulle alunni/e con disabilità (in particolare quelli/e in situazione di gravità), o che manifestino specifici ed accertati comportamenti a rischio, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente e/o dal docente della classe coadiuvato, laddove possibile, da un collaboratore scolastico. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo alunno debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno/a dovrà essere accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico.

È necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti. Per ulteriori disposizioni si fa riferimento al Regolamento d'Istituto.

#### **Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione/uscite didattiche**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di docente/alunni/e secondo quanto previsto nel Regolamento delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione e nel Regolamento d'istituto

Nel caso siano presenti alunni/e con disabilità, salvo diversa delibera del Consiglio di Classe/team docente, saranno accompagnati da docenti aggiuntivi in ragione del rapporto docenti di sostegno/alunni con disabilità, applicato nei singoli casi dal G.L.I.. In caso di alunni assistiti da A.E.C. sarà prevista la presenza di un operatore A.E.C. previa stipula dell'apposita polizza assicurativa o di un familiare dell'alunno.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.



Istituto Comprensivo Statale "GRAZIANO DA CHIUSI"

Via Ascanio Dei n. 30 – 53043 Chiusi (SI) - Tel 0578/20132

C.M.: SIIC81800A - C.F.: 81002560522

e-mail [siic81800a@istruzione.it](mailto:siic81800a@istruzione.it) pec [siic81800a@pec.istruzione.it](mailto:siic81800a@pec.istruzione.it)

web <http://www.icgrazianodachiusi.it>

### **Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici**

Nessuna via d'ingresso/uscita deve risultare incustodita poiché spesso trattasi di uscite di sicurezza che, visto il loro carattere, devono restare aperte. I collaboratori scolastici sono responsabili della apertura e chiusura degli ingressi alle pertinenze delle scuole.

### **Visitatori e vigilanza**

L'accesso dei visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, corrieri, operai e tecnici deputati alla manutenzione e altri visitatori a qualsiasi titolo) ai locali scolastici, in particolare ai luoghi frequentati dagli alunni deve essere ridotto all'indispensabile; in nessun caso i genitori potranno accedere alle aule in orario scolastico. In ogni caso, gli eventuali visitatori dovranno essere sempre accompagnati da un collaboratore scolastico o altro personale scolastico.

Ciascun visitatore dovrà compilare il registro delle presenze indicando: nome e cognome, apporre una firma all'indicazione dell'orario di ingresso e una firma all'indicazione dell'orario di uscita, in modo da avere contezza dei presenti all'interno degli edifici scolastici in caso di evacuazione.

Gli ex alunni potranno attendere i loro insegnanti fuori degli edifici scolastici.

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti all'ingresso e/o ai vari piani, dovranno assicurarsi che eventuali visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare le funzioni e il personale interessato.

Per i corsi extracurricolari frequentati da alunni/e dell'Istituto, predisposto il calendario delle lezioni di ogni corso, il personale responsabile del corso avrà cura di comunicare alle famiglie il calendario e l'orario esatto delle lezioni, con l'elenco degli/e alunni/e autorizzati/e a parteciparvi.

Il personale responsabile dei corsi, fatto l'appello, annoterà sul registro appositamente predisposto l'eventuale assenza degli/e alunni/e, ovvero il nominativo di quelli, presenti al corso.

I docenti dei corsi devono tenere in modo preciso e puntuale i registri delle presenze relativi agli allievi loro affidati al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni impegnati nell'attività.

### **Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale**

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano in capo al docente in servizio. Pertanto, nel caso di intervento in classe o a scuola di esperti esterni, l'insegnante deve restare in aula ed affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Daria Mosillo**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L: n: 39/93)